



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 09/11/2010

AREA 07 SETTORE 06 SERVIZIO 03

FASC. n° 1/2010

Il sottoscritto Dott. Vittorio E. Buglione nella qualità di Dirigente del Settore Quiescenza e Previdenza, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore Sig. Guarracino Francesco nato a Napoli il 13/06/1951 residente a Napoli in corso Vittorio Emanuele, 323

GRRFNC51H13F839Y

Oggetto della spesa : INTERESSI LEGALI

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio : Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Atto di Citazione del dipendente Guarracino Francesco al Tribunale di Napoli n. ruolo 14830/2007, per ottenere l'assegnazione delle somme accantonate dall'amministrazione per cessione del quinto dello stipendio, in attesa della definizione del giudizio promosso dall'attore che aveva contestato la sottoscrizione del contratto di finanziamento con la società Fides S.p.A.. Il Tribunale di Napoli, Sezione Civile XII accoglie parzialmente la domanda attorea riconoscendo il diritto al rimborso delle somme accantonate, oltre agli interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo. Spese compensate. Il capitale è stato svincolato con decreto n. 292 del 04/06/2010. Gli interessi su tale capitale, pari a € 905,92, costituiscono il debito fuori bilancio.



Giunta Regionale della Campania

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Tribunale di Napoli Sezione Civile XII n. 657 del 21/01/2010, depositata il 15/04/2010, notificata il 03/05/2010.

TOTALE DEBITO € 905,92

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) Trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 l.r. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.
- b) che non sussistono oneri accessori
- c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 905,92 .

Allega la seguente documentazione :

- 1. Sentenza Tribunale di Napoli Sezione Civile XII n. 657 del 21/01/2010;**
- 2. Nota del Settore Contenzioso Civile e Penale prot. 0414660 del 12/05/2010;**
- 3. Decreto del Settore Quiescenza e Previdenza n. 292 del 04/06/2010;**
- 4. Nota del Settore Quiescenza e Previdenza del 04/11/2010 (prot. n. 880429);**
- 5. Nota del Settore Trattamento Economico del 08/11/2010 per la quantificazione del debito;**

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l' amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.



Giunta Regionale della Campania

6. Nota della BNL del 05/11/2010 allo studio legale Nigro Vastarelli.

Data

VISTO

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Filippone

VISTO

Il Dirigente del Settore

Quiescenza e Previdenza

Vittorio E. Buglione

BNL
Via Toledo, 126
80132 Napoli
Fax: 081/ 7996571

F A X

Data/Date: 05/11/2010

A/To: AVV. NIGRO

Società/Company: STUDIO LEGALE NIGRO VASTARELLI

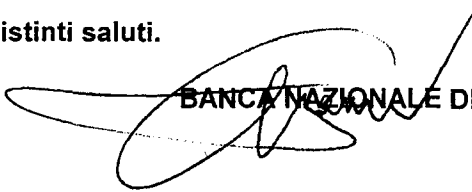
Tel: FAX: 081 472822 – 081 2209979

pagg./pages: 1

Subject: SERVIZIO DI TESORERIA REGIONE CAMPANIA
Mandato n. 11477 fav. Guarracino Francesco

Con riferimento al mandato di pagamento in oggetto disposto dalla Regione Campania n. 11477 di euro 10.818,93 (diecimilaottocentodiciotto/93) fav. Guarracino Francesco, a conferma di quanto già anticipatoVi per le vie brevi, Vi assicuriamo che la somma è a disposizione del beneficiario dal 6 agosto u.s. ed il relativo assegno circolare può essere ritirato presso qualsiasi sportello della Banca Nazionale del Lavoro.

Distinti saluti.



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

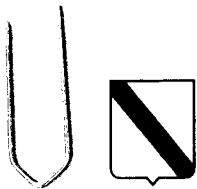


Avviso

I documenti allegati al presente fax contengono informazioni riguardanti la BNL da considerarsi riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualsiasi diffusione, fotocopiatura, comunicazione a terzi estranei ed uso improprio del suddetto fax sono proibiti. In caso di ricezione per errore, si prega di avvertire il mittente.

Banca Nazionale del Lavoro SpA

Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.229.025.911,12 i.v. – Codice fiscale e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 00651990582 – Partita IVA 00920451002 – Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 – 00187 Roma – Tel. +39 06 47021 – www.bnl.it



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Al Dirigente del SETTORE

TRATTAMENTO ECONOMICO

04 NOV 2010

Sede

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0880429 04/11/2010

Mittente : SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO

Assegnatario : Rapporti con Istituti di Credito - Postazione di Muscar ...

Classifica : 7.1 20. Fascicolo : 348 del 2010



Rif. nota n. _____ del _____

Sentenza Tribunale di Napoli n° 675/2010. Guarracino Francesco. Calcolo interessi legali.

Oggetto:

Con decreto n° 292 del 04/06/2010 è stata data esecuzione alla sentenza di cui all'oggetto, con il pagamento all'avente diritto delle somme accantonate da giugno 2001 ad aprile 2008, pari complessivamente a € 10.818,93, relative a trattenute mensili a rimborso di cessione di quinto dello stipendio contestata dal dipendente.

Tuttavia, la sentenza de quo impone all'amministrazione anche il pagamento degli interessi legali dalla data della domanda alla data dell'effettivo soddisfo.

Pertanto, si chiede al Settore in indirizzo di calcolare la somma complessivamente dovuta a titolo di interessi. A tal fine, si allega scheda riassuntiva dei dati necessari alla effettuazione del calcolo.

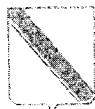
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CREDITO

Dr. Giuseppe Filippone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Vittorio E. Buglione

*Servizio Regionale della Camera*

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Trattamento Economico

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0889676 08/11/2010

Mittente : Gestione del Personale - Rendiconti Ammin. - Controllo Gest...

Assegnatario : Quiescenza e Previdenza

Classifica : 7.1.19.



Al Dirigente del Settore
Quiescenza e Previdenza
Sede

Oggetto: **Sentenza Tribunale di Napoli n. 675/2010. Guarracino Francesco, matr.15412**
Calcolo interessi legali

Con riferimento alla nota di pari oggetto prot. 880429 del 04/11/2010 di Codesto Settore, si riportano di seguito gli importi a titolo di interessi legali calcolati secondo quanto disposto nella nota stessa.

Interessi legali maturati dal 02/04/2007 al 01/09/2010**€ 905,92**

MM/PH

Il responsabile della P.O.
- Rag. Armando Riccardi -

Il Dirigente di Servizio
- Dott. Dionisio Limongelli -

Il Dirigente ad interim
- Dott. Antonio Marchiello -

657/W

Rep 1039/10

COPIA

Re 14830/07
Guerracino

Annifio

2) Guirre Reg

CAMPANIA

Sw Redefio

3) A. C. C. A. M. O. R. I.

Sw Cappucco

4) G. F. I. V. E. R.

Sw Angelec

5) Buglione

Sw Galante

6) F. I. D. E. S.

Sw G. M. S. L.

T R I B U N A L E D I N A P O L I

XII SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dott. Fausta Como, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 14830/07 R.G.

TRA

GUARRACINO FRANCESCO elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Pilastri 17, presso lo studio degli Avv. ti Ulderico Nigro e Antonio Vastarelli, che lo rappresentano e difendono in virtu' di procura in atti

ATTORE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. ti Gaetano Cennamo e Modesto Letizia, elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Santa Lucia 81, Palazzo della Regione in virtu' di procura in atti

E

DOTT. ANTONIO AIELLO elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Domenico Fontana 30, presso lo studio degli Avv. ti Ettore Cappuccio, Marco Terracciano e Carmela Castiello, che lo rappresentano e difendono in virtu' di procura in atti

E

BUGLIONE VITTORIO EMANUELE , elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Luca giordano 182, presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Galante, che lo rappresenta e difende in virtu' di procura in atti

Settore AA.2G. della Presidenza
Collegamenti con gli Assessori

3 MAR 20

AW 7416



E

FIDES s.p.a., , Ente Commissionario per Facilitazione Rateali ai Lavoratori, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia Consalvi e Alessandro Ardizzi del foro di Roma, e dall'Avv. Maurizio Afeltra del foro di Torre Annunziata (NA) presso lo studio del quale in Castellammare di Stabia alla Via Virgilio 3 e' elettivamente domiciliata

E

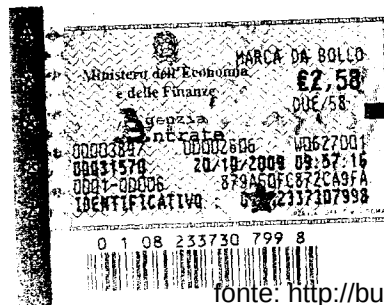
CO.FI.MAR s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Pomponio Gaurico 21, presso lo studio dell'Avv. Costantino Angelachi, che la rappresenta e difende in virtu' di procura in atti

CONVENUTI

CONCLUSIONI: come in atti

IN FATTO e IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Buglione Francesco, dipendente della Regione Campania, conveniva in giudizio la Regione Campania, nonché i Dr. Aiello Antonio e Buglione Vittorio Emanuele - dipendenti della stessa - oltre che la Fides S.p.A. esponendo: che, dopo aver riscontrato nel mese di febbraio 2001 una trattenuta sullo stipendio di £ 350.000, pari ad € 180,76, aveva compulsato il Settore Trattamento Economico della Regione Campania dal quale apprendeva, con somma sorpresa, che in data 11/01/2001 era stato sottoscritto, a suo nome, un contratto di cessione di quinto dello stipendio per l'importo complessivo di £ 42.000.000 pari ad € 21.691,19, da pagarsi a mezzo di n. 120 rate mensili; che , essendo del tutto estraneo alla richiesta di finanziamento, sporgeva denuncia contro ignoti trasmettendone quindi copia sia all'Ente datoriale che alla Fides



2

L'attore concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi la propria assoluta estraneità alla vicenda - anche in virtù d'una mendace documentazione prodotta a sostegno del finanziamento erogato dalla Fides S.p.A. -, e di conseguenza condannarsi in solido la Regione Campania, in persona del Governatore, la Fides S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., il Dr. Antonio Aiello e il Dr. Vittorio Emanuele Buglione, ognuno nelle rispettive funzioni e qualità, per quanto di ragione, al rimborso delle somme accantonate pari ad € 6.868,86 già detratte dell'importo di € 1.807,60 quale saldo debitorio del finanziamento legittimamente ricevuto, o di somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dal dì di ogni singolo prelievo sino all'effettivo rimborso nonché al risarcimento di tutti i danni sofferti a titolo di danni morali, esistenziali e di relazione, da liquidarsi in via equitativa, comunque, quantificabili in € 50.000,00 o in quella somma maggiore o minore ritenuta equa.


MARCA DA SICILIA
88,27
 07/10/77
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 GENOVA
 10121 GENOVA
 10122 GENOVA
 10123 GENOVA
 10124 GENOVA
 10125 GENOVA
 10126 GENOVA
 10127 GENOVA
 10128 GENOVA
 10129 GENOVA
 10130 GENOVA
 10131 GENOVA
 10132 GENOVA
 10133 GENOVA
 10134 GENOVA
 10135 GENOVA
 10136 GENOVA
 10137 GENOVA
 10138 GENOVA
 10139 GENOVA
 10140 GENOVA
 10141 GENOVA
 10142 GENOVA
 10143 GENOVA
 10144 GENOVA
 10145 GENOVA
 10146 GENOVA
 10147 GENOVA
 10148 GENOVA
 10149 GENOVA
 10150 GENOVA
 10151 GENOVA
 10152 GENOVA
 10153 GENOVA
 10154 GENOVA
 10155 GENOVA
 10156 GENOVA
 10157 GENOVA
 10158 GENOVA
 10159 GENOVA
 10160 GENOVA
 10161 GENOVA
 10162 GENOVA
 10163 GENOVA
 10164 GENOVA
 10165 GENOVA
 10166 GENOVA
 10167 GENOVA
 10168 GENOVA
 10169 GENOVA
 10170 GENOVA
 10171 GENOVA
 10172 GENOVA
 10173 GENOVA
 10174 GENOVA
 10175 GENOVA
 10176 GENOVA
 10177 GENOVA
 10178 GENOVA
 10179 GENOVA
 10180 GENOVA
 10181 GENOVA
 10182 GENOVA
 10183 GENOVA
 10184 GENOVA
 10185 GENOVA
 10186 GENOVA
 10187 GENOVA
 10188 GENOVA
 10189 GENOVA
 10190 GENOVA
 10191 GENOVA
 10192 GENOVA
 10193 GENOVA
 10194 GENOVA
 10195 GENOVA
 10196 GENOVA
 10197 GENOVA
 10198 GENOVA
 10199 GENOVA
 10200 GENOVA



EDINAPOLI

La Fides, inoltre, chiedeva condannarsi la Giunta Regionale della Campania, il dott. Antonio Aiello, dirigente del servizio credito, e il dott. Vittorio E. Buglione, dirigente del settore Quiescenza e previdenza, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni per il grave pregiudizio arrecato dal comportamento illecito e/o illegittimo, posto in essere nella redazione della documentazione rilasciata a fronte del finanziamento richiesto, da liquidarsi in via equitativa e quantificarsi in € 100.000,00 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; ordinare alla Giunta Regionale della Campania il rimborso in favore della Fides delle somme accantonate in ragione del contratto di cessione del quinto dello stipendio sottoscritto in data 11.1.2001; condannare l'attore alla corresponsione in favore della Fides dell'importo di lire 3.500.000 pari ad € 1807,60 oltre interessi legali dal 24.1.2001 per altrettanti corrisposti a suo nome all'INPADAP per l'estinzione del debito ovvero condannarlo alla corresponsione della somma di € 1446,08, sottraendo, quindi, le due mensilità corrisposte dalla Regione Campania ad essa Fides.

All'udienza del 17 marzo 2008 veniva disposta la chiamata in causa della CO.FI.MAR. S.r.l. che si costituiva in giudizio e contestava la domanda attorea. Chiedeva, inoltre, che in ipotesi di condanna la Regione Campania fosse condannata a tenere indenne essa COFIMAR per le somme che eventualmente fosse costretta a corrispondere in caso di sentenza ad essa sfavorevole.

All'udienza del 21 settembre 2009 la causa veniva riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.



APOL

Rileva il giudicante che dal tenore delle comparse di costituzione dei convenuti e della chiamata COFIMAR puo' ritenersi non contestato che l'attore non ha sottoscritto, in data 11 gennaio 2001, il contratto di cessione del quinto dello stipendio per l'importo di lire 42.000.000 - pari a € 21.691,19 - da pagarsi a mezzo di 120 rate dell'importo di lire 350.000 cadauna da trattenersi mensilmente sullo stipendio di esso istante.

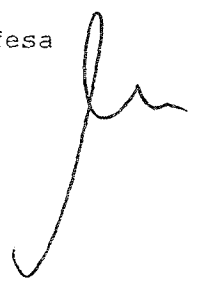
Detta circostanza costituisce, in maniera evidente, il principale fatto costitutivo della pretesa avanzata dall'attore.

sensi dell'art. 2697, 1° comma c.c..

E' noto che l'operatività della norma di cui all'art. 2697, 1° comma c.c., viene meno o con riferimento ai cd. fatti notori o in relazione ai fatti affermati da una parte e non contestati dall'altra, i cd. fatti "pacifici".

Su detto ultimo aspetto, giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza, i fatti allegati possono essere considerati "pacifici", esonerando la parte dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri (tra le tante, Cass., 5 luglio 2002, n. 9741; Cass., 5 marzo 2002, n. 3175; Cass., 1° agosto 2001, n. 10482).

Orbene, le difese spiegate dai convenuti consentono di ritenere che ci sia stata una ammissione implicita di ricorrenza della circostanza di fatto dedotta dall'attore, avendo peraltro le resistenti impostato la difesa



NAPOLI

sulla estraneita' di essi convenuti ai fatti narrati dall'attore ma non sulla contestazione del fatto storico, anche se alcuni convenuti hanno dedotta la necessita' nel caso in esame della querela di falso.

Comunque a tutto voler concedere va osservato quanto gia' detto nell'ordinanza depositata il 7 maggio 2009: la parte che intenda contestare l'autenticita' di una scrittura privata ha la possibilita' alternativa di proporre, senza con cio' riconoscere ne' espressamente ne' tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinita' del documento stesso, optando, quindi, per uno strumento per lei piu' gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato piu' ampio e definitivo, quello cioe' della completa rimozione del valore del documento con effetti *erga omnes* e non dei soli riguardi della controparte, ovvero, come nel caso in esame, disconoscere la scrittura, a norma dell'art.214 c.p.c., quindi, facendo carico alla controparte, che di detta scrittura vuole valersene, di chiederne la verificaione. Nel presente giudizio l'attore ha disconosciuto la firma apposta al contratto di cessione del quinto dello stipendio e le firme apposte ai documenti prodotti dalla Cofimar.

Le controparti non hanno fatto istanza di verificaione.

Cio' detto va osservato, anche alla luce della documentazione prodotta dalla Regione Campania e in particolare dagli esposti presentati dalla stessa al Commissariato di P.S. di Napoli San Ferdinando, esposti relativi ad altre vicende analoghe, che e' stata posta ad opera di una ignota organizzazione, una truffa ai danni di vari istituti finanziari erogatori di prestiti con la cessione del quinto dello stipendio e conseguentemente ai danni del dipendente sulla cui busta paga veniva di fatto effettuata la trattenuta mensile.

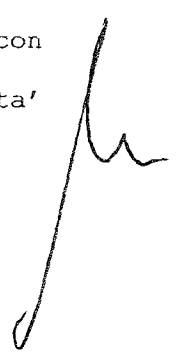


110
Tutte le parti del presente giudizio debbono ritenersi lese dalla perpetrata truffa.

Venendo al procedimento che ne occupa per quanto gia' esposto puo' affermarsi che il contratto di prestito contro cessione di quote di stipendio dell'11.1.2001 in atti non e' stato sottoscritto dall'attore, che non ha mai richiesto alla Fides alcun prestito. Cio' comporta, senza dubbio, che l'attore ha diritto al rimborso delle somme accantonate dalla Regione Campania nella misura di € 6868,86 gia' detratta la somma di € 1807,60 quale saldo debitorio del finanziamento legittimamente ricevuto dall'attore.

Non puo' essere accolta la domanda di risarcimento dei danni morali ed esistenziali, peraltro non provati, come richiesti dall'attore, per non ravvisarsi colpa nell'operato dei convenuti.

Invero reputa il giudicante che alcuna colpa possa ravvisarsi nell'operato della Fides, che si era limitata ad erogare il mutuo sulla base di una pratica istruita dalla Cofimar. Ma neanche nell'operato di quest'ultima societa' possono ravvisarsi gli estremi della colpa. In particolare puo' ritenersi quanto alla societa' Cofimar, che curo' la fase relativa all'acquisizione di tutta la certificazione necessaria per la conclusione del contratto, soddisfatta, con la presentazione di un documento di identita' e l'annotazione dei dati, l'osservanza dell'obbligo di diligenza della societa' nella identificazione del soggetto richiedente il prestito, non essendo tenuta a predisporre un attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticita' dei documenti dei clienti.



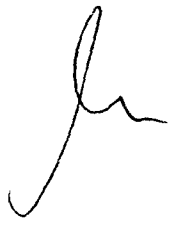
APOLI

Venendo poi alla Regione Campania va osservato che effettivamente, come dedotto dalla convenuta, nella gestione della pratica di prestito con cessione del quinto dello stipendio all'ente datoriale e' demandata una funzione meramente notarile e la stessa a fronte di un contratto di cessione di quote stipendiali debitamente notificato ai sensi dell'art. 1264 c.c. e in mancanza di una statuizione che accertasse l'apocrifia della sottoscrizione del richiedente non avrebbe potuto sottrarsi ai propri obblighi di debitore ceduto, senza incorrere in una inadempienza nei confronti della Societa' cessionaria.

Ne' puo' ravvisarsi responsabilita' alcuna nell'operato dei convenuti Aiello e Buglione. A prescindere dalla circostanza che i dati stipendiali venivano desunti dal CED , dal quale non si rilevava l'attivita' part time, dell'attore - va osservato che se pure l'ufficio competente avesse comunicato la effettiva retribuzione percepita dal Guarracino l'attestato reddituale comunque sarebbe stato rilasciato a chi si era spacciato per dipendente. Alcun rilievo, quindi, puo' attribuirsi al fatto che erroneamente veniva rilasciato un attestato non corretto, in quanto, lo si ribadisce tutte le parti in causa devono ritenersi parti lese della perpetrata truffa.

In conclusione la Regione Campania deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 6868,86 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Tutte le altre domande avanzate nel presente giudizio dall'attore o dalle altre parti devono essere rigettate.



1750

La natura della controversia esaminata e la parziale soccombenza di parte attrice sono tali, a parere del giudicante, da concretizzare i giusti motivi per una pronuncia dichiarativa della totale compensazione, fra le parti, delle spese di lite.

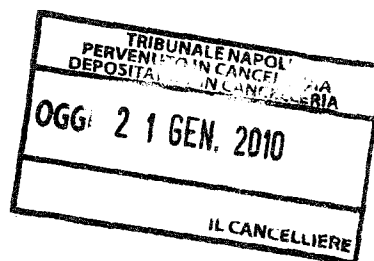
P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Guarracino Francesco della somma di € 6868,86 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- 2) Rigetta tutte le altre domande;
- 3) compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite.

Napoli, 21.1.2010

il giudice



Il Cancelliere

tot

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo e tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano dotati.

ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al

Pubblico Ministero di darsi esecuzioni e a tutti gli ufficiali della for

za pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia composta di n. 3 fogli, conforme al

suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta di

Il Direttore Sez. Cancelleria



15 APR. 2010

Napoli

La presente copia è conforme alla copia esecutiva

rilasciata in data

APR. 2010



Il Direttore Sez. Cancelleria

IL CANCELLIERE

ROSANNA

Si intifica alla Regione Campania, in persona del Presidente P. F.,
denote a Napoli alle tre sole fuore di giorno la sede di
governo, con tutto el sig. Governatore di provvisione per far
in legge (g. 129) el versamento dell'importo indicato nella sentenza
e di ogni altra esecuzione - inferno - e di ogni altra esecuzione e copie -

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto De Luca

15 MAR 2010

J.N.T. - CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. ho notificato l'ordinanza alle parti
designando mediantemente copia a mani
dell'impiegato addetto alla direzione degli atti



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
292	04/06/2010	7	6	3

Oggetto:

Esecuzione sentenza n. 657/2010. Guarracino Francesco. Rimborso somme accantonate.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : F6B3C8EF9DCA6EE15EA5A55224A855977333016E

Frontespizio Allegato : CF3BCF4758C8685CB1874E04CD1559833A006656



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

**A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne
e Metodo**

COORDINATORE

Dr. Marchiello Antonio

DIRIGENTE SETTORE

Dr. Buglione Vittorio Emanuele

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
292	04/06/2010	7	6	-	-

Oggetto:

Esecuzione sentenza n. 657/2010. Guarracino Francesco. Rimborso somme accantonate.

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	_____
	Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	_____

Per Copia conforme all'originale digitale presso
la **Giunta Regionale della Campania** composto
di pag. N. ed allegati N.



Giunta Regionale della Campania

**ITER DOCUMENTALE
DEL
DECRETO DIRIGENZIALE**

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

**A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne
e Metodo**

COORDINATORE

Dr. Marchiello Antonio

DIRIGENTE SETTORE

Dr. Buglione Vittorio Emanuele

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Filippone Giuseppe

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

Oggetto:

Esecuzione sentenza n. 657/2010. Guarracino Francesco. Rimborso somme accantonate.





Giunta Regionale della Campania

Premesso che:

- Con atto di citazione del 30/1/2007, notificato il 2/4/2007, il sig. Guarracino Francesco citava in giudizio la Fides S.p.A. e la Giunta Regionale della Campania, contestando l'inserimento sul suo stipendio di una trattenuta di € 180,76, a far data dal febbraio 2001, quale rimborso per una cessione di quinto dello stipendio di durata decennale, in quanto lo stesso non avrebbe mai sottoscritto il contratto di cessione regolarmente notificato all'amministrazione;
- Nelle more della definizione della vicenda, il Settore Trattamento Economico, dopo avere effettuato il versamento alla società presunta cessionaria, la Fides S.p.A. delle quote di febbraio, marzo e aprile 2001, per un totale di € 542,28, d'intesa con questo Settore, procedeva in via cautelativa, in attesa della definizione del giudizio, ad accantonare mensilmente la somma di € 180,76, dal giugno 2001 e fino alla data dell'aprile 2008, anno nel quale è venuto meno il rapporto di lavoro del Guarracino con la Giunta Regionale della Campania.

Considerato che:

- Con sentenza n° 657/2010, il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, si è pronunciato in merito, stabilendo che il Guarracino non ha sottoscritto il contratto di finanziamento e che tutte le parti in causa, compresa la Regione Campania, sono state oggetto di truffa. Inoltre, il giudice ha riconosciuto al Guarracino il diritto al rimborso delle somme mensilmente accantonate dall'amministrazione, per un totale di € 6.868,86. Tale somma è stata determinata dal giudice con riferimento alla data del maggio 2005 sulla base di attestazione della Giunta regionale della Campania (nota Settore Trattamento Economico del 18.05.2005 prot. n. 0433561). Nel contempo, il giudice ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore nei confronti dell'amministrazione;
- Con la stessa sentenza, infine, il Tribunale ha riconosciuto al Guarracino il diritto agli interessi dalla domanda al saldo effettivo. Tali somme saranno liquidate con successivo provvedimento, previo riconoscimento del debito fuori bilancio.

Rilevato che:

- In esecuzione della succitata sentenza del Tribunale di Napoli, occorre procedere alla restituzione delle somme accantonate all'avente diritto sig. Guarracino Francesco, nato a Napoli il 13/6/1951.

Ritenuto che:

- La somma complessivamente da rimborsare debba comprendere anche le somme trattenute in data successiva al maggio 2005 e fino all'aprile 2008, data di cessazione dal servizio dell'interessato e, quindi, complessivamente € 10.818,93, giusta comunicazione del Settore Trattamento Economico del 13/05/2010 (prot. n. 0420176).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore Quiescenza e Previdenza, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente medesimo.

D E C R E T A

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono qui di seguito riportati:

- Di dare esecuzione alla sentenza n° 657/2010, il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, che riconosce il diritto del sig. Guarracino Francesco alla restituzione delle somme mensilmente trattenute sul suo stipendio e accantonate in attesa della definizione del giudizio;
- Di autorizzare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio a liquidare e pagare al sig. Guarracino Francesco, nato a Napoli il 13/6/1951, la somma di € 10.818,93 prelevandola





Giunta Regionale della Campania

dall'impegno n. 1310 esercizio finanziario 2007, in ambito di competenza UPB 8.27.47 capitolo di spesa 9202, codice SIOPE 4113;

- Di prendere atto che, con nota del 25/05/2010, l'avvocato Ulderico Nigro, legale del sig. Guarracino ha richiesto che il pagamento venga effettuato mediante assegno bancario non trasferibile intestato a Guarracino Francesco, da rimettere presso lo studio legale Nigro – Vastarelli, sito in S. Giorgio a Cremano (NA) 80046, via De Lauzieres n. 28;
- Di inviare il presente decreto, ad intervenuta esecutività, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio dell'Area 08 Bilancio Ragioneria e Tributi al Settore Trattamento Economico, nonché al Servizio 04 del Settore Attività di assistenza alle sedute di Giunta.

BUGLIONE

Dirigente del Settore Previdenza e Quiescenza
Dott. Vittoria Emanuela BUGLIONE

